



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**MONTANARI MARCO**, Presidente e Relatore

**MANFREDINI ROMANO**, Giudice

**ROMITELLI BRUNO**, Giudice

in data 05/12/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 442/2022 depositato il 17/12/2022

proposto da

[REDACTED]

[REDACTED]

Rappresentato da [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via Borsellino 32 42124 Reggio Nell'Emilia RE

elettivamente domiciliato presso [dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD00678-2022 IRES-ALIQUOTE 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD00678-2022 IRAP 2018

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1-La [REDACTED] "...svolgente l'attività di cui al COD ATECO433901(ATTIVITA' NON SPECIALIZZATE DI LAVORI EDILI-MURATORI)...", ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento emesso ai fini ired, irap, iva relative sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2018; valore economico della controversia €119.236,00; l'Agenzia, nell'atto impugnato, premesso che la Ricorrente: \*ha prodotto tutta la documentazione richiesta come da questionario:\*\**"L'istruttoria condotta dall'Ufficio ha evidenziato la contabilizzazione e la conseguente deduzione di costi relativi a prestazioni di manodopera da parte di soggetti terzi, che in virtù di specifici elementi di seguito esposti, hanno fatto sorgere dubbi circa l'effettività delle prestazioni in esame"*\*\*\*le prestazioni sono state eseguite da imprese, tutte svolgenti attività nell'ambito dei lavori edili per conto terzi, "accomunate" da sintomi di scarsa "fedeltà" fiscale(omesse dichiarazioni, omessi versamenti, omissione di carenti depositi dei documenti contabili al "Registro Imprese"),assume che le fatture ricevute, in ordine alle suddette prestazioni, sarebbero da qualificare come oggettivamente inesistenti(f.o.i.), per un ammontare di € 167.921,00, e ,dunque, fiscalmente indeducibili sia ai fini dell'imposizioni diretta che indiretta; la Ricorrente grava l'atto sul presupposto della sua illegittimità; deduce che:\* l'Agenzia non ha, assolutamente, contestato la "correttezza" delle fatture emesse ammontanti ad un totale di € 434.625,00; \*\*non possedeva alcuna struttura tangibile, tanto è vero che, in bilancio, le immobilizzazioni ammontavano ad € 200(duecento);\*\*\* dunque l'unico fattore grazie al quale poteva svolgere la sua attività era il "fattore umano", cioè la forza lavoro, che era, però, costituita da una sola unità lavorativa annua(ULA);infatti in bilancio la voce "salari e stipendi" ammontava, nel suddetto bilancio, ad € 20.015, mentre la voce "servizi" ammontava ad € 303.149; il tutto a significare come Essa non potesse fare a meno di rivolgersi, per conseguire l'oggetto sociale, che ad imprese "contoterziste"; sottolinea altresì come vi sia una precisa "identità" tra il luogo ove è ubicato il cantiere nelle fatture di vendita e quello indicato nelle fatture di acquisto contestate dall'Agenzia; conclude pertanto per la legittimità del proprio operato; chiede, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato; vinte le spese; l'intimata Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui si riporta ,sostanzialmente, alle motivazioni dell'atto impugnato; vinte le spese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

2-Come ci ricorda, il comma 5 bis aggiunto all'articolo 7 del D.lgs.° 546/92 dall'art.6 L.130/22, "*L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.*"; venendo ora alla fattispecie concreta dedotta in giudizio va detto che l'Agenzia non provato, in alcun modo, in ossequio ai canoni introdotti dalla suddetta novella, l'utilizzo di f.o.i da parte della Ricorrente; non può certo essere considerata tale l'ipotizzata infedeltà fiscale dei fornitori; insomma anche dando per scontata l'infedeltà fiscale dei fornitori questa non prova certo in carenza di altri "indizi" che le prestazioni fatturate fossero inesistenti ; va detto poi che la Ricorrente ha, "efficacemente", evidenziato come, stante la sua carenza di struttura aziendale, fosse, gioco forza, rivolgersi a conto terzisti e come vi fosse una precisa identità tra i "cantieri attivi e quelli passivi"; in conclusione le doglianze della Ricorrente sono fondate con conseguente accoglimento del ricorso; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla gli impugnati atti; le spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 (due mila) più oneri di legge, e cut seguono la soccombenza

USO RICERCA E STUDI